

Ai Sigg.ri  
Albergatori  
Milano e provincia

Milano, 6 febbraio 2015

### **Approvato dalla Giunta il PDL in materia di Turismo**

Caro Albergatore,

in allegato ti trasmetto il **Progetto di Legge, approvato dalla Giunta Regionale** nella seduta n. 102 del 30 gennaio u.s., **che riforma la legge regionale vigente in materia di turismo.**

**Il provvedimento, che prevede uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro per il triennio 2015-2017, si propone diversi obiettivi tra i quali emergono sicuramente:**

- La volontà di rispondere in modo concreto alle **ESIGENZE DEI VISITATORI**, valorizzando LA **CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEGLI OPERATORI.**
- La definizione di **NORME CHIARE, SEMPLICI E ADEGUATE** a un mercato turistico in continua trasformazione.

A questo punto la Proposta di Legge verrà trasmessa al Consiglio Regionale e sottoposta all'esame della IV Commissione "Attività Produttive e Occupazione", per poi essere discussa e votata in Aula.

**Per agevolare una lettura attenta del provvedimento, sono ad evidenziarti di seguito alcune novità normative introdotte sulle quali è opportuno effettuare un forte ragionamento:**

**Al titolo III - RICETTIVITA' TURISTICA, Capo I Art. 18 (Strutture ricettive)** al punto 3) è inserito il concetto dei **CONDHOTEL** definendoli successivamente come "*esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati*".

**All'art. 20) (Classificazione delle strutture ricettive)** viene introdotto il concetto di **GRIGLIA DI VALUTAZIONE** "*che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione*".

**Al Capo 2 – Strutture ricettive non alberghiere - Sezione I - CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA**

GIOVENTU' all'art. 23 (**Definizione delle case per ferie**) viene previsto che "alle strutture (case per ferie) gestite da enti religiosi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro possono accedere tutti i turisti".

Alla Sezione II - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - **Articolo 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case ed appartamenti per vacanze)** viene inserito il concetto di CAV gestita in forma imprenditoriale o non imprenditoriale dando a quest'ultima il limite massimo di 4 unità abitative. Le CAV mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

**Anche l'attività di AFFITTACAMERE - art. 27)** può essere esercitata in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale.

Alla Sezione IV viene disciplinata l'attività di **BED & BREAKFAST** che

- può essere a **conduzione familiare – Art. 28** "*svolta in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in **non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto**, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia*".
- **Oppure può essere svolta in forma imprenditoriale – art. 29** se "*svolta in forma continuativa e professionale da chi, **anche in immobili diversi da quello di residenza**, fornisce alloggio e prima colazione in non più di **sei camere con una capacità massima di diciotto posti letto**, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato*"

Per la **somministrazione** di alimenti e bevande riferita al servizio di **prima colazione** effettuata dal titolare delle attività di cui agli articoli 28 e 29 non è necessaria l'abilitazione professionale di cui all'articolo 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 **Per la somministrazione di pranzo e cena** effettuata dal titolare delle attività di cui agli articoli 28 e 29 è **invece necessaria**.

Alla Sezione VI - DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE

**Articolo 37 (Regolamento di attuazione) La Giunta disciplinerà**, tra altre cose:

- le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
- le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
- **l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici o parti degli stessi quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi;**

Quest'ultimo punto, tenuto conto che il regolamento di attuazione del presente provvedimento deve essere licenziato entro 120 giorni, appare molto preoccupante perché re-introduce, seppur con formulazione diversa, il concetto di hotel temporaneo in occasione di grandi eventi.

In vista di una immediata convocazione in Commissione Consigliare per esprimere eventuali osservazioni, sei invitato ad inviare al nostro indirizzo e-mail tutti i contributi e le valutazioni che riterrete opportuno siano trasmesse.

Si rimane a disposizione inviando i migliori saluti.

Il Direttore  
Ciro Pascale